




COMMISSIONE EUROPEA
DG Occupazione, affari sociali e inclusione

Legislazione sociale e del lavoro, dialogo sociale
Salute, sicurezza e igiene sul lavoro

Lussemburgo,
EMPL/B/3/SO/ag (2014)

Marco Bazzoni


Oggetto: sua denuncia CHAP (2013)02072, relativa alla presunta violazione della direttiva 89/391/CEE e della direttiva 92/57/CEE in Italia — EU Pilot 6155/14/EMPL — Parziale pre-archiviazione

Egregio signor Bazzoni,

Mi riferisco alla sua denuncia del 30 giugno 2013, protocollata inizialmente con il numero CHAP (2013)02072 e successivamente nell'ambito di EU Pilot 6155/14/EMPL, nella quale solleva una serie di questioni riguardanti l'attuazione della direttiva 89/391/CEE¹ e della direttiva 92/57/CEE² in Italia, nonché alla mia lettera dell'8 gennaio 2014.

Come annunciato nella mia lettera dell'8 gennaio 2014, i servizi della Commissione hanno interrogato le autorità italiane competenti in merito alle due questioni sollevate dalla sua denuncia, in particolare per quanto riguarda:

- 1) la documentazione relativa alla valutazione dei rischi a norma della direttiva 89/391/CEE in caso di interferenza tra attività a basso rischio di incidente effettuate simultaneamente nello stesso posto di lavoro, e
- 2) il campo di applicazione della direttiva 92/57/CEE.

Desidero informarla che, a seguito dell'analisi delle osservazioni trasmesse dalle autorità italiane, i miei servizi sono giunti alle seguenti conclusioni:

- 1) per quanto riguarda la prima questione, vale a dire la documentazione relativa alla valutazione dei rischi a norma della direttiva 89/391/CEE in caso di interferenza tra attività a basso rischio di incidente effettuate simultaneamente nello stesso posto di lavoro, il mio servizio non ha stabilito alcun motivo per concludere per l'esistenza di una violazione della direttiva 89/391/CEE in Italia.

¹ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

² Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE); GU L 245 del 26.8.1992, pag. 6.



Come risulta dalle informazioni fornite dalle autorità italiane competenti, in forza delle norme nazionali ogni singola impresa è tenuta a rispettare sempre le disposizioni che impongono a quest'ultima di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi ("il DVR") e, in particolare, gli obblighi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008, che dovrebbe trattare tutti i rischi ed essere aggiornato in caso di cambiamenti.

Nella loro risposta, le autorità italiane indicano che anche in situazioni come quelle di cui all'articolo 26, comma 3 e comma 3-bis del summenzionato decreto legislativo, il diritto nazionale garantisce che vi sia una valutazione di tutti i rischi, compresi quelli derivanti dalle interferenze tra diverse attività, e che tali valutazioni siano documentate:

- attraverso il DUVRI (qualora il datore di lavoro/l'appaltatore scelga di redigere un documento di questo tipo);
- nei documenti di valutazione dei rischi delle singole imprese operanti nello stesso posto di lavoro (DVR) qualora il datore di lavoro/l'appaltatore scelga di designare una persona responsabile o se la situazione rientra tra i casi di cui al comma 3-bis del decreto legislativo n. 81/2008.

Di conseguenza, da quanto precede risulta che la sua affermazione secondo la quale la possibilità di optare per un'esenzione dall'obbligo di elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), come disposto dall'articolo 26, comma 3 e comma 3-bis del decreto legislativo n. 81/2008, come da ultimo modificato dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non è in conformità con la direttiva 89/391/CEE, non possono essere giustificate e che pertanto non vi sono motivi per l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia in merito al presente punto.


Di conseguenza, in assenza di nuovi elementi pertinenti di informazione entro quattro settimane dalla data della presente, procederemo ad archiviare la sua denuncia quanto a tale questione.

2) Per quanto riguarda la seconda affermazione, vale a dire la questione relativa ad una presunta limitazione del campo di applicazione della direttiva 92/57/CEE, i servizi della Commissione sono del parere che la risposta delle autorità italiane non abbia dissipato i dubbi circa la corretta attuazione in Italia della direttiva di cui sopra.

Di conseguenza, desidero informarla che, sulla base delle informazioni da lei fornite e delle altre informazioni che abbiamo potuto ottenere dall'Italia, abbiamo intenzione di proporre che la Commissione avvii un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia a motivo di una presunta limitazione del campo di applicazione della direttiva 92/57/CEE.

La terremo debitamente informata sugli eventuali sviluppi futuri.

Distinti saluti,


Maria Teresa Moitinho de Almeida
Capo unità